

## VERBALE DI CONCILIAZIONE

Il giorno 29.03.02. alle ore 11,00 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia si è riunito il Collegio di Conciliazione, costituito ai sensi dell'art.66 D.Lgs. 165 del 30.03.01 composto come segue:

DOTT.FERNANDO CAFAGNA in qualità Presidente ;

Sig. ANGELO GENEROSO PREZIUSO in rappresentanza del Ricorrente Sig.MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO

Dr.ssa SILVANA BELMONTE in rappresentanza del COMUNE DI S.SEVERO

per esaminare la controversia di lavoro promossa dal ricorrente Sig.MACCHIAROLA GIOVANNANTONIO presente direttamente

## C O N T R O

IL COMUNE DI S. SEVERO rappresentato dall'AVV.MARIO CARLINO giusta delega agli atti depositata .

Il Presidente in apertura di riunione dà lettura della istanza di promozione del Collegio (All.1) Analogamente il Presidente dà lettura delle osservazioni prodotte dalla Amministrazione Comunale (All.2) di cui alla nota 61/Avv. Nelle stesse il Comune di S.Severo, a confutazione delle argomentazioni addotte rimanda, integralmente, alle motivazioni riportate nel provvedimento sanzionatorio che., pertanto, si ritengono esaustive sia dei fatti sanzionati che delle giustificazioni del provvedimento stesso.

Fatto ciò il Presidente invita le parti ad esplicitare le proprie posizioni.

Il Sig.Macchiarola Giovannantonio in ordine alle osservazioni del Comune fa rilevare quanto segue: nelle osservazioni si imputa al ricorrente di avere "ammesso a pag.4 di avere presentato in ritardo le certificazioni relative alle assenze." A tale proposito si fa notare l'incongruenza con quanto indicato nel procedimento disciplinare dove si contestava l'assenza ingiustificata dal servizio dal 17.7.2001 al 27.07.01 . Tale contraddizione risulta ancora più evidente e lapalissiana dalla lettura della contestazione di addebito disciplinare recante la data 30.7.01 prot.226/Avv ove è confermato, testualmente, che il ricorrente "ha prodotto all'Ufficio del Personale, in fotocopia, un attestato di ricovero in regime di Day Hospital del giorno 16.7.2001", palesandosi una contraddizione tra la contestazione di addebito e il provvedimento disciplinare.

Chiede, pertanto, che tale contestazione di addebito recante la data 30.7.01 prot.226/Avv venga acquisita agli atti del Collegio.

Nella medesima lettera contenente le osservazioni del Comune, viene affermato che sarebbe sufficiente fare il calcolo dei giorni decorrenti dalla data di inizio del procedimento fino alla sua estinzione. Essendo, infatti, lo stesso iniziato il 30 luglio 2001, sommando 2 giorni di luglio, 31 di agosto, 30 di settembre, 31 di ottobre e 29 di novembre, data di notifica del provvedimento, risulta un totale (2+31+30+31+29) di 123 giorni.

La circostanza che nella medesima lettera si afferma, contemporaneamente e illogicamente (principio di non-contraddizione), che il procedimento decorre in una frase dal 30.7.2001, e quando più conveniente, e nella frase successiva, dal 4 agosto 2001.

Per quanto riguarda l'applicazione della sanzione con riferimento all'art. 25, comma 5, lett. D), ovvero, "ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata" si fa presente che tale fattispecie non mi è stata mai imputata, come da lettura dell'addebito e del provvedimento disciplinare.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 25, comma 5, lett. C), ovvero "assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso", si fa presente che solo dalla ignoranza degli uffici che hanno ricevuto il certificato di Day Hospital ha comportato un primo rifiuto e una prima interpretazione che tale ricovero avesse validità per un solo giorno, come si evince dalla contestazione di addebito del 30.7. 001, Prot. n. 226.

Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 25, comma 4, lett. G), ovvero "violenza di doveri di comportamento.... da cui sia derivato disservizio" si fa presente che tali estremi non ricorrono e non sono stati rilevati né nell'addebito, né nel provvedimento punitivo.

Si ribadisce in ogni caso quanto analiticamente esplicitato nella richiesta del TOC.

L'Avv. Mario Carlino contesta ogni assunto del ricorrente ed in particolare, a conferma delle circostanze di fatto, allo stato degli atti al momento della contestazione di addebito precisa che, nessun certificato era mai stato consegnato all'Ufficio e soltanto successivamente risultano presentate mere fotocopie di certificati. L'Avv. Carlino, inoltre, nella qualità, di cui in atti, si riserva di riesaminare l'intera vicenda procedimentale più volte verificata, in particolare modo con riguardo alle circostanze di fatto. Sottolinea altresì che nessuna collaborazione partecipativa è stata riscontrata da parte del dipendente nell'intero procedimento disciplinare.

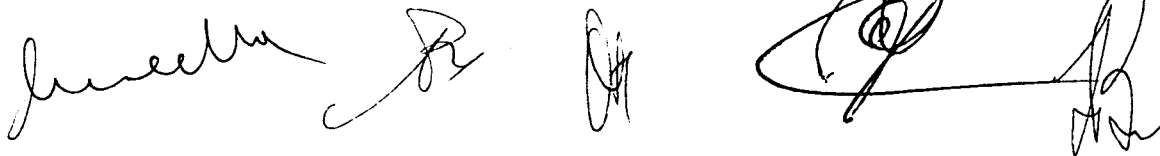
Il Sig. Macchiarola contesta quanto affermato dall'Avv. Carlino in materia di mancata collaborazione nel procedimento disciplinare.

Il Presidente esaminati gli atti, sentite le parti continua la discussione nello stretto ambito dei componenti del Collegio.

Il Collegio dopo aver esaminato gli atti e sentite le dichiarazioni delle parti così colme esplicitate nelle loro dichiarazioni e controdeduzioni; rilevato che da parte del Macchiarola vi è stata una irrivalenza nella notifica del suo stato di malattia con decorrenza 16.7.01 irrivalenza che ha portato alla ricezione del certificato medico solamente in data 23.7.01 da parte dell'Amministrazione Comunale di S. Severo; accertato che l'Amministrazione Comunale di S. Severo erroneamente ha ritenuto il Macchiarola assente ingiustificato il giorno 16 nel provvedimento di contestazione di addebito disciplinare del 30.7.01; accertata l'irrivalenza della domanda di ferie fatta dal Macchiarola in quanto le stesse ferie sono state usufruite senza la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile del servizio al quale era stato trasferito il ricorrente stesso; rilevata, altresì, che effettivamente dalla data di contestazione dell'addebito alla data di ricezione del provvedimento disciplinare comminato al Macchiarola è stato superato sia pure di alcuni giorni il termine di 120 giorni previsti dall'art. 24 comma 6 del CCNL causato tale ritardo dalla circostanza che il Macchiarola non è stato reperibile dall'amministrazione e quindi non ha potuto la stessa notificare il provvedimento del 27.11.01 data ultima di conclusione del procedimento; a solo titolo transattivo e conciliativo propone, all'unanimità, la commutazione del provvedimento disciplinare di 4 ore di multa ad un rimprovero scritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 L.b del CCNL 6.4.95.

Riammesse le parti viene data lettura della proposta.-

La proposta viene accettata dalle parti in vertenza e, pertanto, viene redatto il presente verbale di accordo.

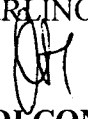


Il presente verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi del comma 5 dell'art.66 D.Lgs165/01.

Letto, Confermato e Sottoscritto

PER IL COMUNE DI S.SEVERO  
AVV.MARIO CARLINO

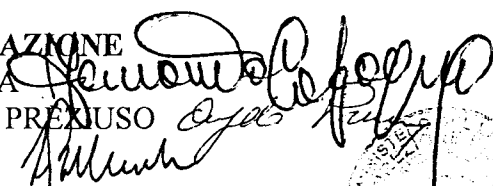
IL RICORRENTE  


  
IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

DOTT.FERNANDO CAFAGNA

SIG. AANGELO GENEROSO PREXUSO

Dr.ssa SILVANA BELMONTE



**CERTIFICAZIONE**

Il Presidente del Collegio , come sopra costituito , certifica, dopo aver proceduto alle identificazioni, che le sottoscrizioni delle parti sono autografe.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  
( DOTT.FERNANDO CAFAGNA)

